SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
21 gennaio 1987 *

Nella causa 13/84,

Control Data Belgium Inc., società per azioni di diritto belga, con sede in rue de la Fusée, 50, 1130 Bruxelles, e con l'avv. Ian S. Forrester, del foro scozzese, su incarico dello studio Oppenheimer, Wolff, Foster, Shepard e Donnelly, solicitors in Minneapolis e St-Paul, Minnesota, USA, ed in Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jean-Claude Welter, 2, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, pure membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto un ricorso a norma dell'art. 173 del trattato CEE volto all'annullamento della decisione 12 ottobre 1983, n. 83/521, « che stabilisce che l'importazione degli apparecchi denominati — " Cyber 170-720; Cyber 170-750 " non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune »,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori: R. Joliet, presidente di sezione, G. Bosco e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

vista la relazione d'udienza e in seguito alla fase orale del 23 gennaio 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 25 giugno 1986,

* Lingua processuale: l'inglese.

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 1984, la società Control Data Belgium Inc. ha proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 1983, n. 83/521 « che stabilisce che l'importazione degli apparecchi denominati « Cyber 170-720; 170-750 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune » (GU L 293, pag. 24).

2 È la seconda volta che alla Corte viene sottoposta la questione se gli apparecchi denominati « Control Data — Cyber 170-720; Cyber 170-750 » possano definirsi « strumenti e apparecchi scientifici a norma dell'art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1), emendato dal regolamento del Consiglio 8 maggio 1979, n. 1027 (GU L 134, pag. 1). Con sentenza 17 marzo 1983 (causa 294/81, Control Data/Commissione, Racc. pag. 911), la Corte ha ritenuto che la Commissione, adottando la decisione 10 agosto 1981, n. 81/692, che stabilisce che l'importazione degli apparecchi di cui trattasi non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU L 252, pag. 36), non avesse applicato criteri precisi e conformi alla normativa comunitaria e, quindi, non avesse tenuto adeguatamente conto delle caratteristiche tecniche obiettive peculiari dei due elaboratori di cui è causa. La Corte ha pure ritenuto non dimostrato che la Commissione avesse applicato un criterio di classificazione basato sulla differenza fra la concezione fisica (lo « hardware ») e il « software » di un elaboratore, benché una differenza del genere possa costituire un criterio valido. La Corte ha, di conseguenza, annullato la decisione impugnata ed ha rinviato la pratica alla Commissione per una nuova valutazione.

3 In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte, la Commissione ha adottato, il 12 ottobre 1983, la summenzionata decisione n. 83/521 che ha stabilito di nuovo che gli elaboratori di cui trattasi non potevano essere importati in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

4 La Control Data Belgium Inc., società che è succeduta alla Control Data Belgium SA NV, chiede alla Corte di annullare tale decisione, facendo valere tre mezzi:

1) nullità della decisione per perenzione di termini,

2) insufficienza dell'esame da parte della Commissione delle caratteristiche tecniche obiettive degli elaboratori di cui è causa e

3) errore nell'esame da parte della Commissione dell'uso che viene generalmente fatto nella Comunità degli strumenti di cui trattasi.

5 Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie di cui è causa e gli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo di causa vengono riportati di seguito solo in quanto necessari alle deduzioni della Corte.

Sull'asserita nullità per perenzione di termini della decisione della Commissione

6 La ricorrente invoca l'art. 7, n. 7, del regolamento della Commissione 12 dicembre 1979, n. 2784, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (GU L 318, pag. 32) a termini del quale: « se, nel termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione, quest'ultima non ha adottato la decisione di cui al paragrafo 6, si ritengono soddisfatte le condizioni richieste per l'ammissione in franchigia dello strumento o apparecchio oggetto di tale domanda ». La ricorrente pone in rilievo che la decisione della Commissione n. 83/521 è stata adottata il 12 ottobre 1983, ossia quasi 7 mesi dopo la pronuncia della sentenza della Corte nella prima causa Control Data (17 marzo 1983). Quindi, essa sostiene che si deve annullare la decisione in quanto la Commissione non l'ha adottata entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla succitata sentenza.

7 Questa tesi non può essere accolta. Come precisato dalla Commissione, il Belgio, con lettera 7 aprile 1983, le ha chiesto di seguire l'iter procedurale di cui all'art. 7 del regolamento n. 2784/79. Dopo aver consultato il suo gruppo di esperti, la Commissione ha definitivamente adottato la decisione 7 ottobre 1983, cioè 6 mesi dopo la data di ricezione della nuova domanda belga. Di conseguenza, va constatato che la decisione n. 83/521 è stata adottata nel termine di cui all'art. 7, n. 7, del regolamento n. 2784/79 e che, pertanto, essa non è nulla per perenzione di termini.

Nel merito

8 La ricorrente deduce, in sostanza, due mezzi:

a) erronea valutazione delle caratteristiche tecniche obiettive;

b) errore nell'esame dell'uso che viene generalmente fatto nella Comunità degli strumenti di cui trattasi.

9 Per quanto riguarda l'esame dei fini per cui gli apparecchi di questo genere vengono in genere usati, contemplato dall'art. 5 del regolamento n. 2784/79, già menzionato, è opportuno precisare che un siffatto esame deve soltanto essere effettuato in via subordinata, qualora le caratteristiche tecniche obiettive dell'apparecchio importato non siano sufficienti per determinarne con chiarezza il carattere. Ne consegue che qualora la Corte non abbia correttamente accertato le caratteristiche tecniche obiettive dell'apparecchio cui trattasi, essa non poteva basare la sua decisione sul secondo motivo relativo all'uso nell'industria degli apparecchi dello stesso genere.

10 Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche obiettive degli elaboratori, la ricorrente sostiene che la Commissione ha operato una valutazione erronea. In particolare, e fra l'altro, essa precisa che sussiste un errore manifesto sulla caratteristica attinente alla concezione degli elaboratori per trattare le parole molto lunghe. Negli elaboratori Cyber, la più piccola unità di informazione che può essere trattata è una « parola » di 60 « elementi binari », il che li renderebbe principalmente idonei ad usi scientifici, tanto più che qualora funzionino con una « precisione doppia », parole di 120 elementi binari possono anche essere registrate. Parole di detta lunghezza consentono di effettuare in modo più rapido e più efficace lavori scientifici complessi. Inoltre, essa ritiene che l'asserzione contenuta nel 5° considerando nella decisione di cui è causa, secondo la quale la lunghezza minima delle parole che può essere trattata (nonché l'aritmetica a virgola mobile) « non sono affatto specifiche degli elaboratori in questione, ma si ritrovano in tutti gli elaboratori di punta » è falsa, dato che il tipo di elaboratore fabbricato dalla Control Data è orientato verso parole di 60 elementi binari.

11 Nel corso del procedimento, la Commissione ha ammesso che una parola di 60 bit, che dà una precisione di 14 decimali a partire da un'operazione di semplice precisione, è una caratteristica che distingue gli elaboratori Cyber e che dimostra chiaramente che tali elaboratori sono stati concepiti per calcoli numerici di grande precisione. Inoltre, all'udienza, la Commissione ha dichiarato che essa non aveva

preso in considerazione l'argomento addotto dalla ricorrente in merito alla lunghezza della parola che può essere trattata e, quindi, che essa non ne aveva tenuto conto nella decisione impugnata. D'altra parte, essa osserva che l'inidoneità del materiale a trattare le unità inferiori a 60 bit può essere risolta con l'uso di un adeguato software.

12 Va anzitutto rilevato che la Corte, come ha già affermato nella sentenza 27 settembre 1983 (causa 216/82, Universität Hamburg/Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder, Racc. pag. 2771), può censurare il contenuto di una decisione adottata dalla Commissione in conformità al parere del comitato delle franchigie doganali solo in caso di errore manifesto di fatto o di diritto ovvero di sviamento di potere.

13 Dal tenore letterale del 5° considerando della decisione di cui è causa risulta che la Commissione è partita da una base erronea, in quanto essa stessa ammette, non tenendo conto del vero senso dell'argomento della ricorrente riguardante la lunghezza della parola di 60 bit. Soltanto ex post facto la Commissione ha sollevato l'argomento secondo cui adeguati « software » consentono in ampia misura di superare tale inconveniente per lo sfruttamento commerciale.

14 La Commissione ha inoltre precisato nel 5° considerando (in inglese) che « né l'uso di unità funzionali individuali, né il compimento di complesse operazioni ad elevata velocità possono considerarsi esigenze specifiche dei soli calcoli scientifici ». Inoltre, all'udienza, essa ha contestato l'argomentazione della ricorrente secondo la quale la lunghezza delle parola costituisce un vantaggio unicamente o principalmente in attività scientifiche sostenendo che funzioni numeriche complesse devono pure essere realizzate in numerose industrie come quelle automobilistiche o aereospaziali. La Commissione sembra quindi avere adottato il punto di vista secondo cui un apparecchio non può essere idoneo alla realizzazione di obiettivi scientifici qualora sia atto ad essere usato per la ricerca e nel contempo per l'utilizzazione industriale.

15 La Corte ha già in proposito affermato, nella sentenza 29 gennaio 1985 (Gesamthochschule Duisburg/Hauptzollamt München-Mitte, 234/83, Racc. pag. 327), che il concetto di carattere scientifico degli strumenti o apparecchi di cui trattasi non

richiedeva un'interpretazione restrittiva. Ciò risulta dalle finalità del regolamento n. 1798/75, già menzionato, quali enunciate in particolare nel 1° e nel 2° considerando. Tale regolamento è destinato ad agevolare e non già ad ostacolare l'attuazione dell'accordo di Firenze del 1952, elaborato su iniziativa dell'Unesco e relativo all'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale.

16 Il criterio dell'« attitudine esclusiva o principale » di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento n. 1798/75, già menzionato, modificato dal regolamento n. 1027/79, pure menzionato, richiede quindi unicamente che lo strumento o l'apparecchio sia prima di tutto atto ad attività scientifiche senza escludere la possibilità che lo strumento o apparecchio, sia pure, in modo secondario, idoneo ad altri fini come, ad esempio, l'utilizzazione industriale.

17 La Commissione ha di conseguenza adottato un punto di vista troppo restrittivo partendo dall'idea che il solo fatto che un elaboratore sia concepito per il trattamento di parole lunghe e quindi atto ad essere utilizzato in talune imprese industriali, sia sufficiente ad escluderlo dalla franchigia dai dazi. Essa avrebbe dovuto porre la questione se tali elaboratori fossero principalmente idonei, in base alla inconsueta lunghezza della parola, in grado di essere trattata ed al compimento di complesse operazioni ad elevata velocità, alla realizzazione di attività scientifiche, e, in caso di risposta affermativa, ammetterli in franchigia, anche se possono essere pure utilizzati nelle imprese industriali.

18 Senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi di invalidità fatti valere dalla ricorrente, occorre quindi annullare la decisione n. 83/521.

Sulle spese

19 A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della Commissione 12 ottobre 1983, n. 83/521, che stabilisce che l'importazione degli apparecchi denominati « Control Data — Cyber 170-720; Cyber 170-750 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU L 293, pag. 24), è annullata.**

2) **La Commissione è condannata alle spese.**

Joliet Bosco O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 gennaio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

R. Joliet